



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 marzo 2017
(OR. en)

6493/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0018 (NLE)**

**FISC 50
ECOFIN 111**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare
una misura speciale di deroga all'articolo 287
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2016 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE ("misura speciale") al fine di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), a decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 ottobre 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Ai sensi dell'articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (4) La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa.

- (5) Poiché la misura speciale comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare l'Estonia ad applicarla per un periodo limitato di tempo fino al 31 dicembre 2020. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (6) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifichi dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE entrino in vigore prima del 31 dicembre 2020.
- (7) In base alle informazioni fornite dall'Estonia, l'innalzamento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale.
- (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
